

# **BVGer C-5232/2008 vom 30. November 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-5232\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5232_2008)

FR: TAF C-5232/2008 du 30 novembre 2009

IT: TAF C-5232/2008 del 30 novembre 2009

## **Regeste**

Prestiti ai Svizzeri all'estero

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate dall'art. 33 LTAF. Fra queste figurano altresì le decisioni emanate dall'UFG giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE.

### **E. 1.2**

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

### **E. 1.3**

A. \_\_\_\_\_, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

### **E. 2**

In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

### **E. 3.1**

Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino svizzero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2 LASE). L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello

stato d'origine sono pertanto sussidiari.

### **E. 3.2**

I doppi cittadini, la cui cittadinanza straniera è preponderante, non sono di regola assistiti (art. 6 LASE). Per stabilire la preponderanza della cittadinanza svizzera o straniera, sono innanzitutto determinanti le circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza straniera e i rapporti con la Svizzera (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero [OASE, RS 852.11]).

### **E. 4**

Con decisione del 18 luglio 2008, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza preponderante di A.\_\_\_\_\_ fosse quella italiana e che di conseguenza, conformemente all'art. 6 LASE, essa non poteva pretendere alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche. Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Italia nel 1942 ed ha sempre vissuto in questo Paese. La ricorrente ha ottenuto la cittadinanza svizzera automaticamente per matrimonio ai sensi del previgente art. 3 LCit mentre quella italiana dapprima per filiazione, persa in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero, è stata riacquistata in un secondo tempo per reintegrazione. Non risulta che essa abbia soggiornato in Svizzera e neppure che vi abbia instaurato legami particolari. Da quanto emerso dagli atti, il centro di tutti gli interessi familiari, affettivi e sociali di A.\_\_\_\_\_ si trova da sempre in Italia, paese nel quale vive la sua famiglia. In queste circostanze è indiscutibile che le relazioni intrattenute dall'interessata con l'Italia siano da considerarsi predominanti rispetto a quelle con la Svizzera. Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha ritenuto la cittadinanza italiana della ricorrente quale cittadinanza preponderante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009 consid. 5). Ne risulta che la ricorrente non può di principio beneficiare di un aiuto da parte delle autorità svizzere.

### **E. 5**

L'articolo 6 LASE dispone che i doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti. La formulazione di questa disposizione lascia dunque aperta la possibilità a delle eccezioni. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza definiscono quali siano i criteri da prendere in considerazione per un'eventuale deroga a questo principio. Il legislatore ha dunque voluto prevenire casi di rigore e ingiustizie risultanti da un'applicazione troppo rigida della legge lasciando comunque alle autorità esecutive la competenza di valutare ogni singolo caso. Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo è richiesta la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un rifiuto dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le specificità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, al fine di evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui soluzione è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per non privare di senso lo scopo voluto dal legislatore. La soluzione che si discosta dalla regola deve infatti rispettare lo scopo della legge. In particolare non deve contraddirlo, ma deve semplicemente proseguire l'intento del legislatore e svilupparlo più dettagliatamente in vista delle particolarità del caso concreto (cfr. MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea 1986, vol. II, no 37 B con riferimenti). Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante può essere accordato un aiuto solo in presenza di circostanze particolari, di una gravità tale da rendere scioccante un eventuale rifiuto dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale circostanza, ad

esempio, quando l'esistenza fisica stessa del richiedente è messa in gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di considerare che un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare quando il richiedente non può essere indirizzato al secondo stato di cittadinanza, o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi ingiustizie (cfr. decisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri all'estero vittime della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro determinati limiti anche i motivi che hanno portato allo stato di necessità possono rivestire un certo significato. Presupposto tuttavia è sempre che la cittadinanza svizzera non sussista solo per pura forma (cfr. precitata sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7743/2008 del 16 luglio 2009 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). I doppi cittadini che presentano unicamente un interesse economico per la Svizzera non possono quindi essere sostenuti.

#### **E. 6**

Dagli atti di causa si evince che il marito della ricorrente percepiva una rendita di invalidità svizzera di Fr. 139.- mensili ed aveva beneficiato di un aiuto assistenziale svizzero mentre la ricorrente percepisce una rendita di vedova svizzera di Fr. 752.-. Per quanto riguarda l'assistenza sociale da parte dello Stato di residenza, la ricorrente stessa ha dichiarato di non adempiere ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana; in altre parole il suo reddito risulta essere maggiore di quanto consentito per poterne beneficiare. Per quanto attiene allo stato di salute di A.\_\_\_\_\_, si rileva che essa ha fornito un certificato medico attestante l'assunzione di farmaci per il controllo della pressione, della funzione tiroidea nonché per la prevenzione dell'osteoporosi. Tuttavia l'assunzione di tali medicinali non è atta ad indicare che lo stato di salute dell'interessata comporti una gravità tale da ritenere giustificata la concessione di prestazioni assistenziali dalle autorità svizzere.

#### **E. 7**

Visto quanto precede, il Tribunale considera che, nella specie, non vi siano gli estremi per riconoscere uno stato di fatto eccezionale e che pertanto non sono adempiute le condizioni per ammettere una deroga al principio dell'art. 6 LASE.

#### **E. 8**

Ne discende che con la decisione del 18 luglio 2008, l'UFG non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

#### **E. 9**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto della sua situazione personale, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 10**

La ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera. Ritenute le circostanze del caso concreto, il Tribunale ritiene opportuno scostarsi dalle misure previste all'art. 11b PA e notificare la presente sentenza all'interessata per via consolare (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.454/2006 dell'11 ottobre 2006 consid. 3.2). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.